



Unione Provinciale
Fascista
degli Agricoltori
MATERA



Unione Provinciale
Fascista Lavoratori
dell'Agricoltura
MATERA



" In Campis Vita "

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

PER I

:: SALARIATI DELLA PROVINCIA DI MATERA ::

Proprietà Riservata

L'anno millenovecentoventinove addì otto del mese di Settembre 1929 VII in Matera tra la Federazione Provinciale dei Sindacati Fascisti degli Agricoltori rappresentata dai Sigg.

Presidente e Cav.

Segretario Federale e l'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura rappresentata dal Signor

Segretario Provinciale assistito dal

Signor

Segretario Generale,

risultando le due parti espressamente autorizzate a trattare e firmare dalle rispettive Organizzazioni Superiori con lettere che si allegano al presente atto, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati agricoli della Provincia di Matera.

Assunzioni dei salariati

Art. 1. — È fatto obbligo ai datori di lavoro di ingaggiare i salariati attraverso l'Ufficio di Collocamento paritetico Provinciale o sue Se-

zioni Comunali sottoposto al controllo degli organi corporativi dello Stato.

Qualifica di salariato

Art. 2. — Sono considerati salariati quei lavoratori della terra che si impegnano dare tutta la propria attività per l'intero anno agricolo (15 Agosto 1929 - 14 Agosto 1930) e che vengono retribuiti con un salario annuale consistente parte in danaro e parte in natura od anche in solo danaro, oltre al godimento gratuito della casa ed accessori in campagna. Tali sono: I massari, gualani, trainanti, vaccari-giumentai, parchieri ecc.

Minimi e massimi di età

Art. 3. — Le tariffe di cui alle unite tabelle divise per Comune e che sono parte integrante del presente patto valgono per i salariati dai 18 ai 65 anni di età, verranno ridotte di un terzo ai salariati inferiori agli anni 18 e superiori agli anni 65, e della metà ai salariati inferiori agli anni 16, fisicamente idonei.

Il salariato che compie l'età entro il primo

Gennaio al 30 Giugno sarà assegnato alla categoria superiore se invece l'età viene compiuta dal primo Luglio al 31 Dicembre verrà assegnato alla categoria inferiore.

Obblighi del salariato

Art. 4. — Il salariato sarà tenuto ad eseguire qualsiasi lavoro inerente alla coltivazione a richiesta dell'agricoltore ed a usare le macchine agricole.

Art. 5. — Il salariato che per una ragione qualsiasi debba assentarsi dal lavoro dovrà darne avviso e riceverne permesso dal datore di lavoro o da chi per esso. In caso contrario il salariato verrà punito secondo le modalità stabilite dalle organizzazioni contraenti.

Degli orari

Art. 6. — L'orario normale di lavoro per i salariati è stabilito nel modo seguente:

Dicembre, Gennaio e Febbraio	ore 6
Marzo, Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre, Novembre	ore 8
Giugno, Luglio, Agosto	ore 10

Ai trainanti e mulattieri, quando compiono servizio di trasporto, per l'orario di lavoro sarà applicata la deroga contemplata nel *R. D. 6 Dicembre 1923 N. 2657 (punto 8 della tabella)*.

È in facoltà dell'agricoltore di aumentare il suddetto orario di lavoro consigliandolo le condizioni della coltivazione; bene inteso sino al massimo di 10 ore giornaliera. Queste ore in più saranno retribuite con le tariffe normali dei braccianti aumentate del 10 %.

Art. 7. — Il governo e le cure del bestiame nonchè il tempo occorrente per andare e tornare dai campi sono a carico del salariato, oltre l'orario sopra stabilito, in compenso alle arrestazioni di lavoro causati da forza maggiore come pioggia, neve, ecc.

Quando però il bestiame rimane nella stalla, i capi, che hanno in consegna il bestiame, cesseranno sempre i lavori dei campi un ora prima degli altri, per la cura del bestiame stesso.

Art. 8. — Quando un salariato dovrà portarsi al lavoro ad una distanza superiore ai quattro (4) Km. il tempo impiegato per andare e tornare dal lavoro verrà computato come lavoro effettivamente compiuto in ragione di minuti 15 per ogni chilometro, a meno che il datore di lavoro non fornisca i mezzi di trasporto.

Art. 9. — È in facoltà dell'agricoltore di distribuire l'orario giornaliero di lavoro a seconda delle esigenze colturali, purchè non superi quelle stabilite nell'articolo 4 e seguenti.

Giorni festivi

Art. 10. — Sono considerati giorni festivi e quindi di riposo retribuito le seguenti ricorrenze :

Natale, Capodanno, Epifania, 21 Aprile Natale di Roma e Festa del Lavoro Italiano, Ascensione, Assunzione di M. V., il 1. Novembre, il giorno dei morti ed il giorno della festa del Patrono o della Sagra della Parrocchia. Fermo restando il compito del salariato per la cura del bestiame nella stalla. Tutte le altre feste sono considerate giorno di lavoro e i salariati che non si presenteranno in servizio saranno giudicati ai sensi dell'art. 5.

Riposo

Art. 11. — È concesso al salariato un riposo quindicinale di giorni due, che dovrà essere intero e assoluto. Alla sostituzione provve-

derà l'agricoltore. Quando però l'agricoltore si trovasse nella impossibilità di sostituire il salariato questi è tenuto a rinunciare al riposo mediante un compenso pari ad una giornata di lavoro aumentata del 30%. Per ragione di produzione Nazionale ed in compenso alle arrestazioni di lavoro causate da forza maggiore detto riposo non sarà dovuto ai salariati nel periodo della mietitura e trebbiatura.

Pagamento dei salari

Art. 12. — Il pagamento dei salari tanto in natura come in denaro, verrà effettuato entro i primi tre giorni di ogni mese previa trattenuta del 15% a garanzia di quanto è contenuto nell'art. 30 del presente patto.

Ove per uso locale, il proprietario è tenuto alla somministrazione dei generi alla famiglia del salariato, essi verranno conteggiati a diminuzione delle spettanze del medesimo, calcolandoli al prezzo medio segnato dal calmier comunale o dal bollettino del Consiglio Provinciale dell'Economia nel corso del mese dell'avvenuta somministrazione.

Il salario in natura verrà distribuito al salariato mensilmente e contemporaneamente alla

parte in contante nei primi tre giorni di ogni mese.

Le parti stabiliranno comuni accordi laddove si appalesa impossibile la corresponsione mensile delle derrate che dovranno risultare dal libretto.

Dispense e spese viveri

Art. 13. — È fatto obbligo al datore di lavoro di tenere a disposizione dei salariati un mezzo di trasporto indispensabile alla spesa viveri, per la richiesta del medico, per il trasporto all'Ospedale ecc. ecc.

Art. 14. — Le aziende con numeroso personale istituiranno sotto il controllo del datore di lavoro un magazzino dispensa, presso il quale i salariati e le loro famiglie potranno prelevare i generi necessari, non compresi nel salario in natura. L'ammontare di questi generi verrà addebitato al salariato e detratto dalla corresponsione in denaro spettantegli. Resta bene inteso però, che il prezzo dei generi suddetti dovrà essere di puro costo per quelli acquistati sul mercato e di pura produzione per quelli prodotti nell'azienda.

Art. 15. — La sorveglianza sul funzionamento delle dispense e sulla qualità e prezzo delle merci, è demandata alle Organizzazioni Provinciali le quali avranno la facoltà di eseguire sopralluoghi che il datore di lavoro è tenuto a facilitare.

Art. 16. — Restano in vigore gli usi e le consuetudini locali per quanto concerne i premi e le regalie concesse al salariato per la cura agli animali come: assistenza al parto, smammamento, doma e vendita di ogni capo stallato.

A b i t a z i o n i

Art. 17. — L'abitazione del salariato, spettantegli a norma dell'art. 2 del presente patto, dovrà essere proporzionata ai bisogni igienici e morali della famiglia. Gli ambienti dovranno essere salubri ed imbiancati ad ogni cambio del salariato ed in corso di successivi riaccordi, almeno ogni due anni.

A s s i c u r a z i o n i s o c i a l i

Art. 18. — È fatto obbligo ai datori di lavoro di provvedere tempestivamente ad assicu-

rare tutti i salariati dipendenti dai 15 ai 65 anni, contro la invalidità, vecchiaia e la tubercolosi presso la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali.

È fatto obbligo ai datori di lavoro di tenere in regola ed al corrente tali assicurazioni in conformità delle disposizioni impartite dallo Istituto di Previdenza Sociale.

I contributi che sono paritari dovranno essere versati alla Cassa Nazionale dal datore di lavoro, che a sua volta provvederà a trattenere la quota parte di pertinenza del salariato sul suo salario.

Tale operazione dovrà essere registrata sul libretto.

M a l a t t i e

Art. 19. — In caso di malattia del salariato riconosciuta da un medico di fiducia del datore di lavoro; questi sarà tenuto a somministrare il salario intero sino al termine di 10 giorni; nei 15 giorni successivi al salariato spetta la metà salario. Il salariato dovrà attenersi alle prescrizioni del medico curante.

Per i casi d'infortunio valgono le norme di Legge e cioè che l'assicurazione infortuni [rischio agricolo] deve essere fatta dal datore di

lavoro per tutti i salariati dipendenti. Il premio d'assicurazione è a totale carico dell'agricoltore. Il datore di lavoro è tenuto ad integrare l'indennità liquidata al salariato, a norma di Legge bene inteso con i criteri praticati per i casi di malattia e cioè: i 10 giorni salario intero, i 15 giorni successivi metà salario.

Resta fin d'ora convenuto, che protraendosi la inabilità anche temporanea del salariato sino al massimo di 90 giorni, il contratto si intenderà risolto.

Art. 20. — In caso di morte o di inabilità permanente del salariato, la famiglia ha diritto al godimento gratuito della casa sino al termine dell'anno in corso. La liquidazione delle spettanze del salariato verrà effettuata in base all'effettivo periodo di lavoro presentato, conteggiando naturalmente anche i giorni di assenza al lavoro di cui all'art. 19.

Se per ragioni inerenti al buon andamento del servizio il datore di lavoro avesse assoluto bisogno dei locali in uso della famiglia del salariato dovrà provvedere a sue spese per un'altra abitazione.

Garanzie di lavoro

Art. 21. — Avvenendo il trapasso dell'a-

zienda il salariato ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare (art. 18 Carta del Lavoro).

F e r i e

Art. 22. — Al salariato è concesso un periodo di riposo feriale retribuito di giorni 4 all'anno, due a scelta del datore di lavoro, due a scelta del salariato retribuiti come nell'art. 11 in caso di impossibile sostituzione del medesimo. Detti giorni non potranno essere scelti fra i festivi, e nel periodo di intenso lavoro per le aziende.

L i c e n z i a m e n t o

Art. 23. — Il datore di lavoro ha sempre ed in ogni caso la facoltà di disdettare i propri salariati, ma deve farlo almeno 15 giorni prima del termine dell'anno agricolo per iscritto, disdetta che deve risultare dal libretto.

Egual avviso sono tenuti a dare i salariati.

Non sarà necessario il preavviso di cui sopra, quando al salariato sia imputabile azione come: furto, danneggiamento al bestiame, e cose ad essi affidate, ubriachezza continua ed abi-

tuale e gravi atti di insubordinazione comunque tale azione dovrà essere documentata, il licenziamento dovrà essere comunicato tempestivamente alle organizzazioni contraenti.

Indennità di licenziamento

Art. 24. — Ai salariati disdettati non per motivi disciplinari e che abbiano compiuto almeno due anni di ininterrotto servizio nell'azienda verranno corrisposte le seguenti indennità di licenziamento ;

Ai massari e capi: da due a tre anni di servizio compiuto tre giornate di paga base per ogni anno di servizio prestato: oltre i tre anni sette giornate di paga base per ogni anno di servizio prestato ;

Ai salariati da due a tre anni di servizio compiuto, due giornate di paga base per ogni anno di servizio prestato; oltre i tre anni cinque giornate di paga base per ogni anno di servizio prestato.

Art. 25. — Resta fin d'ora convenuto che il salariato che ha ricevuto la disdetta nei termini e nei modi di cui all'articolo 20, con il 15 Agosto dovrà cessare la prestazione della sua opera, e dovrà lasciare libero di sè, dei suoi e

delle cose sue, ed a completa disposizione del datore di lavoro, la casa di abitazione avuta solo per l'annata dell'obbligazione, contro pena dei danni e delle spese.

Art. 26. — La liquidazione definitiva sia in contante che in natura dovrà avvenire immanabilmente il 15 Agosto 1930.

Pattuizioni speciali

Art. 27. — E' in facoltà delle parti [agricoltori e salariati] di concordare tutte quelle convenzioni di lavoro e retribuzione che meglio si armonizzano all'ordinamento tecnico dell'azienda, purchè non siano in contrasto con le norme di principio del presente patto collettivo di lavoro, tenendo presente inoltre, che al disotto dell'ammontare totale dei salari minimi fissati non è permesso scendere.

Le convenzioni di cui sopra quando fossero ritenute indispensabili dalle parti per essere valide devono essere trascritte regolarmente nel presente libretto di lavoro e sottoscritte dalle parti.

Lavoro di bracciantato nell'azienda e trattamento dei salariati durante il raccolto

Art. 28. — Quando specialmente nell'epoca del raccolto, il salariato sarà adibito insieme ai braccianti ai lavori di mietitura, falciatura, trebbiatura od altro godrà nello stesso trattamento di vitto fatto ai braccianti.

Quando nei casi sopracitati il salariato sarà adibito ad un lavoro eccedente dalle sue normali attribuzioni e per il quale egli sostituisce un bracciante specializzato od un operaio qualificato [imboccatore, pagliaiuolo, aiuto fochista od altro] gli sarà corrisposta la differenza fra il suo salario e quello stabilito per il lavoratore del quale prende il posto.

Rispetto del patto

Art. 29. — La federazione Prov. Fascista degli Agricoltori è l'unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura si impegnano di rispettare e fare rispettare a tutti il presente contratto nel modo più assoluto ed integrale.

Art. 30. — Quando il salariato voglia re-

scindere arbitrariamente il contratto di lavoro prima dello scadere dell'annata agricola, per la quale si è impegnato, egli sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni arrecati alla azienda.

L'arbitrarietà della rescissione del contratto per qualunque causa è prerogativa delle Organizzazioni Provinciali e non dei contraenti.

V e r t e n z e

Art. 31. — Tutte le controversie individuali che dovessero sorgere per l'applicazione del presente patto, la risoluzione in prima istanza è demandata alle Organizzazioni Provinciali le quali hanno il dovere di trovare il possibile amichevole componimento.

In difetto del quale e trascorso il tempo massimo di 15 giorni le Organizzazioni sottoporranno le vertenze alla Magistratura del Lavoro di cui al R. D. 26-2-1928 n. 275.

Le vertenze collettive saranno denunciate alle Superiori Organizzazioni, sempre che risulti inefficace l'azione di componimento delle organizzazioni Provinciali.

Cassa mutua

Art. 32. — Sarà istituito una Cassa Mutua malattie tra il personale salariato e avventizio agricolo. Le norme per il suo funzionamento saranno emanate in prosieguo di tempo. A tale Cassa Mutua dovranno aderire tutti gli organismi simili, che dovranno consegnare le consistenze amministrative e finanziarie.

Distribuzione dei patti di Lavoro

Art. 33. — La distribuzione dei patti di lavoro avviene attraverso le organizzazioni contraenti, e firmatarie del presente patto.

Art. 34. — I datori di lavoro preleveranno il numero dei patti corrispondenti al numero dei salariati dipendenti, presso la Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori attraverso i propri Fiduciari Comunali e i salariati presso l'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, ed i suoi Fiduciari Comunali.

Art. 35. — I patti per essere validi dovranno portare il timbro di pertinenza delle organizzazioni.

Art. 36. — I datori di lavoro sono obbligati a ritirare i libretti (uno per ogni salariato) presso l'Ufficio di Zona della Federazione degli Agricoltori in cui trovansi i loro terreni. I lavoratori ritireranno i libretti presso il Fiduciario Comunale dei Sindacati del Comune in cui trovasi il fondo su cui lavorano.

Art. 37. — Lo scambio del libretto (patto di lavoro deve avvenire all'inizio dell'anno 15 Agosto 1929), deve essere firmato dalle parti per accettazione e nello stesso tempo deve essere aggiornato di quelle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 27 e sottoscritte.

Art. 38. — La registrazione delle somministrazioni del salario in danaro ed in natura come pure la segnalazione delle giornate perdute, delle trattenute, e tutto quanto forma oggetto di annotazione nel presente patto nelle rispettive pagine annesse, sarà effettuata dal datore di lavoro in entrambi i libretti, quello che rimane al salariato e quello che rimane al datore di lavoro.

Art. 39. — La stampa dei libretti del presente patto sarà curata dalle organizzazioni contraenti.

Art. 40. — I libretti del presente patto sa-

ranno ceduti agli interessati (agricoltori e salariati) al prezzo di L. 2,00.

Durata e disdetta

Art. 41. — Il presente patto di lavoro ha valore per l'anno agricolo:

15 Agosto 1929	}	1.° Settembre 1929	}
14 Agosto 1930		31 Agosto 1930	
		8 Settembre 1929	}
		7 Settembre 1930	

Esso abroga ed annulla qualunque patto o convenzione esistente. Si riterrà tacitamente prorogato di anno in anno qualora una delle due parti non ne dia disdetta entro il 30 Aprile.

Dei salari

Art. 42. — Sono parti integrante del presente patto di lavoro le tabelle dei salari in danaro e in natura, distinte per Comune.

Art. 43. — Il presente patto di lavoro ratificato dalle Organizzazioni Nazionali verrà depositato per ogni effetto di Legge.

Ratificato dallà Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Agricoltori con foglio N. . . . del

Ratificato dalla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell' Agricoltura con foglio N. . . . del

Il Segretario Federale degli Agricoltori

Il Segretario Provinciale Sind. Braccianti

Il Presidente della Federazione Prov. F. A.

Il Segretario Generale U. P. S. F. A.



TARIFFE SALARIALI

*Estratto dell'articolo 26 del R. D. 26 Febbraio 1928
Num. 471.*

“..... I datori di lavoro e i lavoratori, che dolosamente si rendano inadempienti ai patti contenuti in un contratto collettivo di lavoro, o alle norme emanate dagli organi corporativi, sono puniti con la multa da Lire 100 a 5000, senza pregiudizio delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento, e dell'articolo 10 V Comma della Legge 3 Aprile 1926 N. 463.

Costituisce inadempimento a norma del Comma precedente l'assunzione di lavoratori a condizioni inferiori a quelle stabilite dal Contratto collettivo „.

Garzone alle vacche

Contanti L. 800 all'anno — grano tomoli 12 —
sfarinato L. 36 — olio litri 12 — sale chilogr. 12.

Giumentaro

Contanti L. 1800 all'anno - grano tom. 12 - sfa-
rinato L. 36 — olio litri 12 — sale kg. 12 — semi-
nativo 1 tom. di fave e i lavori a suo carico.

Massaro di porci

Contanti L. 1600 all'anno — grano tom. 12 —
sfarinato L. 36 — olio litri 12 — sale kg. 12 - ani-
mali franchi di pascolo 6 maiali.

Porcario

Contanti L. 1400 all'anno — animali franchi di
pascolo 4 maiali.

Comune di Matera

Massaro di campi

Contante L. 250 al mese - grano tomoli 12 - olio
litri 12 - sale kg. 12 - N. 150 fascine di legna.

Gualano

Contante L. 215 al mese - grano tom. 12 - olio
litri 12 - sale chilogr. 12 - N. 100 fascine di legna.

T r a i n a n t e

Contante L. 310 al mese — olio litri 12 — sale kg. 12 — N. 150 fascine di legna.

C a r o v a n i e r e

Contante L. 215 al mese — grano tom. 12 — olio litri 12 — sale chilogr. 12.

G u a r d i a n o

Contante L. 260 al mese — olio litri 12 — sale chilogr. 12 — N. 100 fascine di legna.

M a s s a r o d i v a c c h e

Contante L. 260 al mese — olio litri 12 — sale chilogr. 12 — N. 150 fascine di legna — frutto secondo le consuetudini.

V a c c a r o

Contante L. 230 al mese — olio litri 12 — sale chilogr. 12 — N. 150 fascine di legna — frutto secondo le consuetudini.

Comune di Miglionico

M a s s a r o d i c a m p i

Contanti L. 100 all'anno — grano tom. 20 — sfarinato — olio litri 12 — sale chilogr. 12 — vino un

P o r c a r i e l l o

Contanti lire 90 al mese — grano un tomolo al mese — animali franco di pascolo un maiale.

Guardiano (salarinato senza cavallo)

Contanti lire 150 al mese — grano un tomolo al mese — seminativo un tomolo di fave ed uno stoppello di granone all'anno.

Guardiano (col cavallo a loro carico)

Contanti lire 200 al mese — un tomolo di grano al mese — seminativo un tomolo di fave ed uno stoppello di granone all'anno.

Comune di Pisticci

Massaro di campi

Contanti L. 1000 all'anno — grano 18 tomoli — sfarinato lire 2 per tom. — olio litri 18 — sale chili 18 — vino il doppio della consuetudine — seminativo 5 tom. di grano, 1 tom. di orzo, 1 tom. di avena, un tom. di fave — formaggio nei mesi di raccolto secondo consuetudine — per il seminativo paga terraggiera in ragione di 2 tomoli a tomolo — mietitura da pagarsi a lire 8,50 per tomolo di grano — legna secondo le consuetudini.

F o r e s e

Contanti lire 165 al mese — grano 12 tomoli —
sfarinato lire 2 per tom. — olio litri 12 — sale chili 12
— vino secondo consuetudine — formaggio secondo con-
suetudine — legna secondo le consuetudini.

Capo gualano

Contanti lire 200 al mese — grano 15 tom. — sfa-
rinato L. 2 per tom. — olio litri 15 — sale chili 15 —
vino secondo consuetudine — formaggio secondo consue-
tudine — legna secondo consuetudine.

G u a l a n o *L. 180 al mese*

Contanti L. ~~180~~ al mese — grano 12 tom. — sfa-
rinato lire 2 per tom. — olio litri 12 — sale chili 12 —
vino secondo consuetudine — formaggio secondo consue-
tudine — legna secondo le consuetudini.

Gualaniello (dai 13 ai 15 anni)

Contanti L. 80 al mese — grano tom. 12 — sfari-
nato lire 2 per tom. — olio litri 12 — sale chili 12 —
vino metà della consuetudine — formaggio metà della
consuetudine — legna secondo consuetudine.

(dai 15 ai 17 anni)

Contanti lire 130 al mese — grano tomoli 12 —
sfarinato lire 2 per tomolo — olio litri 12 — sale chi-
logr. 12 — vino metà della consuetudine — formag-
gio secondo consuetudine — legna secondo consuetudine.

T r a i n a n t e

Contanti L. 180 al mese — grano 12 tomoli — sfarinato lire 2 per tomolo — olio litri 12 — sale kg. 12 — vino secondo consuetudine — formaggio secondo consuetudine — legna secondo le consuetudini.

Capo carovaniere

Contanti lire 200 al mese — grano tom. 15 — sfarinato lire 2 per tom. — olio litri 15 — sale chili 15 — vino secondo consuetudine — formaggio secondo consuetudine — legna secondo le consuetudini.

C a r o v a n i e r e

Contanti L. 180 al mese — grano 12 tomoli — sfarinato lire 2 per tomolo — olio litri 12 — sale kg. 12 — vino secondo consuetudine — formaggio secondo consuetudine — legna secondo le consuetudini.

Massaro di vacche

Contanti L. 170 al mese — grano 20 tom. — sfarinato lire 2 per tom. — olio litri 20 — sale chili 20 — ricotta seconda — formaggio 14 paia di limongelli — kg. 12 di pasta al mese e 4 stoppelli di legumi per la durata della cagliatura — legna secondo le consuetudini.

V a c c a r o

Contanti L. 130 al mese — grano 18 tomoli — sfarinato lire 2 per tomolo — olio litri 12 — sale kg. 12 — ricotta seconda — formaggio 7 paia di limon-

gelli e kg. 12 di pasta e 4 stoppelli di legumi per la durata della cagliatura — legna secondo consuetudini.

Giumentaro

Contanti lire 165 al mese — grano tomoli 12 — sfarinato lire 2 per tomolo — olio litri 12 — sale kg. 12 — formaggio e vino secondo consuetudine se trebbia a piedi — legna secondo le consuetudini.

Garzone giumentaro

Contanti lire 70 al mese — grano 12 tom. — sfarinato lire 2 per tom. — olio litri 12 — sale kg. 12 — mezza razione di formaggio e vino secondo consuetudine se trebbia a piedi — legna secondo consuetudini.

Massaro di porci

Contanti L. 2000 all'anno — grano 15 tomoli — sfarinato lire 2 per tomolo — olio litri 15 — sale kg. 15 — animali franchi di pascolo una scrofa — 1 maiale a scelta durante l'allevamento — legna secondo le consuetudini.

P o r c a r o

Contanti lire 150 al mese — grano 12 tomoli — sfarinato lire 2 per tom. — olio litri 12 — sale kg. 12 — animali franchi di pascolo un maiale maschio — legna secondo consuetudine.

Guardiano

Contanti L. 180 al mese — grano tomoli 12 —